

L. 18 agosto 2000, n. 248.

Nuove norme di tutela del diritto di autore .

Publicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'economia e delle finanze*: Ris. 5 dicembre 2002, n. 381/E;

- *Ministero dell'interno*: Circ. 18 ottobre 2000, n. 559/C.20619/13500(9)3.

Capo I - Disposizioni generali

1. 1. Sostituisce l'art. 16, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. 1. Sostituisce il secondo comma dell'art. 68, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Aggiunge due commi all'art. 68, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. Al primo comma dell'articolo 171 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «articolo 171-*bis*» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 171-*ter*».

4. Aggiunge un comma all'art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

5. Aggiunge l'art. 181-*ter* alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. 1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 69 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

2. Aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 69, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

4. 1 Sostituisce il primo comma dell'art. 161, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

5. 1. Sostituisce l'art. 162, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

6. 1. Sostituisce l'art. 163, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

7. 1. Sostituisce il numero 3) dell'art. 164, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

8. 1. Aggiunge gli articoli 174-*bis* e 174-*ter* alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Aggiunge l'art. 75-*bis* al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti: « 75-*bis*,».

9. 1. Nel testo della Legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione: «Ente italiano per il diritto di autore» ovunque ricorra è sostituita dall'espressione «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

10. 1 Aggiunge l'art. 181-*bis* alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

11. 1. Aggiunge gli artt. 182-*bis* e 182-*ter* alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

2 Aggiunge il n. 4-*bis*) alla lettera b) del comma 6 dall'art. 1, Legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. 1. Aggiunge i commi 3-*bis* e 3-*ter* all'art. 26, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Capo II - Disposizioni penali

13. 1 Sostituisce l'art. 171-*bis*, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

14. 1. Sostituisce l'art. 171-*ter*, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

15. 1. Aggiunge l'art. 171-*quinquies* alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

16. [1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti-audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*quater*, 171-*quinquies*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

17. 1. Aggiunge gli articoli da 171-*sexies* a 171-*nonies* alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

18. 1. Aggiunge i commi 6-*bis* e 6-*ter* all'art. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 93.

19. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale, può richiedere altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.